



80781/15

**ESENTE**

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**SEZIONI UNITE CIVILI**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. FEDERICO ROSELLI - Primo Pres.te f.f. -

Diritto alla  
c.d.  
stabilizzazione  
del rapporto di  
lavoro

Dott. RENATO RORDORF - Presidente Sezione

Dott. RENATO BERNABAI - Consigliere -

Ud. 24/03/2015 - PU

Dott. AURELIO CAPPABIANCA - Consigliere -

Ca. 8078

R.G.N. 18784/2012

Dott. GIANFRANCO BANDINI - Consigliere -

Rep. CT

Dott. VITTORIO NOBILE - Consigliere -

Dott. ANGELO SPIRITO - Consigliere -

Dott. PIETRO CURZIO - Rel. Consigliere -

Dott. ADELAIDE AMENDOLA - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 18784-2012 proposto da:

in persona del legale rappresentante  
pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO  
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

139  
2015



- *ricorrente* -

*contro*

domiciliati in ROMA, PIAZZA  
studio dell'avvocato  
dall'avvocato  
controricorso;

elettivamente  
presso lo  
rappresentati e difesi  
per delega in calce al

- *controricorrenti* -

avverso la sentenza n. 221/2012 della CORTE D'APPELLO di  
BRESCIA, depositata il 12/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del  
24/03/2015 dal Consigliere Dott. PIETRO CURZIO;

uditi gli avvocati dell'Avvocatura Generale dello  
Stato per delega dell'avvocato ;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.  
GIOVANNI GIACALONE, che ha concluso per il rigetto del  
ricorso.

### Ragioni della decisione

1. La Corte di Appello di Brescia, confermando la sentenza di primo grado, accolse la domanda dei lavoratori (ora controricorrenti) indicati in epigrafe nei confronti della Croce Rossa Italiana - CRI - alle cui dipendenze avevano lavorato con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato. La domanda era di accertamento del diritto alla c.d. 'stabilizzazione'



del rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 1, comma 519 e 520 della legge 296 del 2006.

2. La Corte ritenne, innanzitutto, la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario sul rilievo che, nella specie, trattandosi di lavoratore a tempo determinato già assunto in base ad una procedura selettiva, la normativa sulla stabilizzazione sottraeva la sua assunzione alle procedure concorsuali, dovendosi l'Amministrazione limitare a dare avviso della procedura di stabilizzazione e della possibilità dell'interessato di presentare domanda.
3. Nel merito, la Corte rilevò che rientrava tra i fini istituzionali della CRI, come si desumeva dal relativo statuto, l'attività in convenzione, nell'ambito della quale espletavano la loro attività i lavoratori ricorrenti, sì che questa, diversamente da quanto sostenuto dalla stessa CRI, non era occasionale ed eventuale. La legge n. 80 del 2006 del resto, aveva autorizzato la proroga dei contratti in corso proprio in quanto inerenti a funzioni istituzionali della CRI. Tanto era confermato, altresì, secondo la Corte distrettuale, dalla successiva L. n. 244 del 2007 (art. 2, comma 366) e dai contratti di assunzione a tempo determinato dove nelle premesse si esplicitava che le assunzioni avvenivano per esigenze connesse allo svolgimento di servizi essenziali all'assolvimento dei compiti istituzionali dell'ente. La Corte di Appello rimarcò inoltre che la CRI aveva regolarmente effettuato la ricognizione dell'organico e la programmazione del fabbisogno del personale da cui si evinceva la disponibilità dei posti inerenti la qualifica dei lavoratori in causa. Né era di ostacolo all'accoglimento della domanda dei lavoratori la circostanza che la CRI aveva limitato la richiesta di



autorizzazione, della L. n. 449 del 1997, ex art. 39, comma *ter*, a sole sedici unità trattandosi di una scelta dell'ente che non poteva incidere su di un diritto attribuito da una legge. La contestazione, rimarcava infine la Corte, della sussistenza dei requisiti soggettivi era del tutto infondata avendo il lavoratore allegato e provato - con la produzione di documenti - la ricorrenza degli stessi.

4. La CRI ricorre per cassazione articolando quattro motivi.
5. I lavoratori si sono difesi con controricorso.
6. Nel corso della discussione in cassazione, l'Avvocatura dello Stato ha dichiarato di rinunciare alla eccezione di difetto di giurisdizione. La questione in effetti è stata più volte esaminata e decisa da questa Corte sia con riferimento al tema generale delle stabilizzazioni (cfr. ad es. Cass., sez. un., 19552/2010), quanto con riferimento specificamente alle stabilizzazioni in Croce Rossa Italiana (cfr. Cass., Sez. un., 17780/2013; 2399/2014; ed ora anche Cass., Sez. lav., 1031/2015; 25490/2014 per citare alcune delle molteplici decisioni adottate).
7. Nelle sentenze su richiamate si afferma quanto segue.
8. La legge n. 296 del 2006, art. 1, commi 519, 557 e 558, costituisce per l'anno 2007, lo stanziamento di fondi finalizzati alla stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore all'entrata in vigore della legge.
9. Da tali disposizioni debbono trarsi i seguenti principi: a) i processi di stabilizzazione (tendenzialmente rivolti ad eliminare



il precariato venutosi a creare in violazione delle prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36), sono effettuati nei limiti delle disponibilità finanziarie e nel rispetto delle disposizioni in tema di dotazioni organiche e di programmazione triennale dei fabbisogni (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 6); b) la deroga alle normali procedure di assunzione concerne il carattere di assunzione riservata e non aperta, ma non il requisito del possesso del titolo di studio per l'accesso dall'esterno nelle singole qualifiche previsto dai sistemi di classificazione, né la regola del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 35, comma 1, dell'accesso tramite procedure selettive, siccome la stabilizzazione di personale che non abbia sostenuto "procedure selettive di tipo concorsuale" è subordinata al superamento di tali procedure; c) le procedure selettive sono escluse soltanto per il personale assunto obbligatoriamente o mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento (procedure previste da norme di legge); d) conseguentemente, le amministrazioni, con riguardo al personale da stabilizzare che ha già sostenuto "procedure selettive di tipo concorsuale", non "bandiscono" concorsi, ma devono limitarsi a dare "avviso" della procedura di stabilizzazione e della possibilità degli interessati di presentare domanda; e) in tal caso "la regolamentazione legislativa, sottraendo le procedure di stabilizzazione all'ambito di quelle concorsuali di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 4, nonché alle ipotesi 'nominate' di poteri autoritativi nell'ambito del lavoro pubblico (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 1), colloca le controversie inerenti a tali procedure nell'area del "diritto all'assunzione di cui all'art. 63, comma 1", con conseguente appartenenza della giurisdizione al giudice



ordinario (così Cass. S.U. n. 1778 del 2011 cit.); f) "diversamente, ove il personale non abbia già superato prove concorsuali, e il numero dei posti oggetto della stabilizzazione sia inferiore a quello dei soggetti aventi i requisiti, l'amministrazione può fare ricorso ad una selezione onde individuare il personale da assumere"; g) in tal caso "le relative controversie sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo" (v. in particolare Cass. S.U. n. 1778 del 2011 cit., Cass. n. 2568 del 2012 cit.).

10. Nella specie, come emerge chiaramente dal ricorso introduttivo, i lavoratori furono assunti a tempo determinato (con contratti di lavoro successivamente prorogati) a seguito di una selezione espletata ai sensi del D.P.R. n. 487 del 1994 e, pertanto, all'esito di un pubblico concorso. Avendo i lavoratori agito in giudizio assumendo di essere stati illegittimamente esclusi dalla procedura di stabilizzazione a domanda e contestato la scelta dell'ente di escludere i dipendenti destinati a funzioni svolte in convenzione, è indubbio che la domanda ha per oggetto il diritto alla partecipazione alle procedure di stabilizzazione e, attraverso di queste, all'assunzione a tempo indeterminato, con la conseguenza che essendo stati i lavoratori assunti all'esito di un pubblico concorso, la fattispecie rientra nell'ipotesi sopra indicata *sub d)*. Correttamente, pertanto, come ora riconosce anche l'Avvocatura dello Stato rinunciando all'eccezione sul punto, la sentenza impugnata ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario.

11. Con il secondo motivo la CRI allega violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 1, comma 1, lett. b), art. 6 e art. 35, commi 1, lett. a) e comma 4; L. 27 dicembre 2006, n. 296, commi dal 404



a 416, 440, 513 e 519 e segg.; della L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 39, comma 3 ter, della L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 367, art. 2 dell'Avviso pubblico del 15 novembre 2007 del Capo del Dipartimento di Risorse Umane e Organizzazione nella G.U.R.I. 4<sup>a</sup> Serie Speciale n. 95 del 31 dicembre 2007.

12. Sostiene la ricorrente che le disposizioni della finanziaria 2007 non consentono la generalizzata stabilizzazione di tutto il personale precario. Infatti la Direttiva del Dipartimento della funzione pubblica n. 7 del 2007 consente la stabilizzazione del solo personale concernente i fabbisogni permanenti dell'amministrazione, sicché non si poteva procedere alla stabilizzazione di quel personale che svolge servizi in convenzione essendo questi riferiti a mutevoli ed imprevedibili esigenze. Nè, sostiene ancora la ricorrente, detto personale svolge attività connessa a compiti istituzionali. La pretesa ad una stabilizzazione in blocco del personale assunto a tempo determinato è destituita di fondamento scontrandosi con i vincoli normativi della programmazione triennale del personale e della pianta organica. Del resto per il personale che non può essere stabilizzato è previsto il riassorbimento presso negli Enti del SSN.

13. Con la terza censura la CRI denuncia violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 1, comma 1, lett. b), art. 6 e art. 35, commi 1, lett. a) e comma 4, L. 27 dicembre 2006, n. 296, commi dal 404 a 416, 440, 513 e 519 e segg.; della L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 39, comma 3 ter, della L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 367, art. 2 dell'Avviso pubblico del 15 novembre 2007 del Capo del Dipartimento di Risorse Umane e Organizzazione nella G.U.R.I. 4<sup>a</sup> Serie Speciale n. 95 del 31 dicembre 2007.



14. La ricorrente prospetta che, ai fini della corretta applicazione della norma di cui alla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 519, occorre che ricorrano anche i presupposti di tipo funzionale, ossia la vacanza in organico, la quale deve risultare dalla dotazione organica vigente espressione del fabbisogno di personale necessario ad assolvere i compiti istituzionali di pertinenza. Nè il personale assunto a tempo determinato per lo svolgimento di servizi in convenzione può gravare sulla dotazione organica dell'Amministrazione in quanto adibito ad attività eventuali, variabili ed imprevedibili.

15. Anche queste censure, da valutare congiuntamente, sono del tutto sovrapponibili a quelle prospettate in altri ricorsi per cassazione riguardanti casi del tutto analoghi, decisi in primo grado con sentenze dello stesso Tribunale di Bergamo e in secondo grado della stessa Corte d'appello di Brescia. Anche in questa occasione non resta che ribadire che la Corte del merito ha accertato, per un verso, che rientra nei fini istituzionale della CRI l'attività svolta in convenzione, e dall'altro che tale attività non è occasionale e transitoria. Tanto sulla base dell'esame dello statuto dell'ente, della L. n. 244 del 2007 (art. 2, comma 366) e dello stesso contratto a tempo determinato. Si tratta di un accertamento di fatto che, in quanto adeguatamente motivato, si sottrae al sindacato di questa Corte. Nè, del resto, vi è una specifica censura, sotto il profilo motivazionale, di tale accertamento essendosi la CRI limitata ad asserire l'estraneità dai fini istituzionali dell'attività svolta in convenzione e l'occasionalità e transitorietà della stessa. Non possono, pertanto, trovare ingresso in questa sede le censure di violazione di legge che muovono dal presupposto che il lavoratore in causa



in quanto addetto ad attività in convenzione e, quindi, non istituzionale e non svolgente compiti diretti a soddisfare i bisogni permanenti della CRI, è escluso 'ex lege' dalla stabilizzazione prevista dalla denunciata normativa. Analoghe osservazioni valgono con riferimento all'accertata sussistenza dei requisiti soggettivi richiesti dalla normativa sulla stabilizzazione, nonché l'effettuazione da parte della CRI della ricognizione dell'organico, della programmazione del fabbisogno di personale nel corso del tempo e dell'esistenza di posti in organico disponibili in ordine alla qualifica per la quale è chiesta la stabilizzazione dal lavoratore attuale resistente. Ciò comporta, conformemente a quanto già deciso nei casi considerati dalle sentenze prima richiamate, l'infondatezza di tutte quelle prospettazioni della CRI in ragione delle quali la prevista stabilizzazione del personale precario non potrebbe trovare applicazione, nella specie, per la non ricorrenza delle condizioni normativamente sancite.

16. Con il quarto motivo la CRI, denuncia violazione della L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi da 404 a 416, 440, 513 e 519 e segg.; del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 1, comma 1, lett. b), art. 6 e art. 35, commi 1, lett. a) e comma 4, della L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 39, comma 3 ter, della L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 367. La ricorrente assume che, in ogni caso, la stabilizzazione del lavoratore precario è condizionata da precisi limiti qualitativi e quantitativi che, nella specie, non sono stati accertati.

17. Quest'ultimo motivo è inammissibile, perché, come si è già messo in evidenza nelle decisioni prima richiamate, qualora una determinata questione giuridica - che implichi un accertamento



di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa. Nella specie la questione di cui al motivo di censura in esame non risulta trattata in alcun modo nella sentenza impugnata ed il ricorrente non ha indicato in quale atto del giudizio precedente ha dedotto la questione. Conseguentemente il motivo è inammissibile.

18. In conclusione il ricorso deve essere rigettato, perché i motivi sono in parte inammissibili in altra parte infondati.
19. Le spese, per legge, vanno poste a carico della parte che perde il giudizio.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la Croce Rossa Italiana al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, liquidandole in 5.000,00 (cinquemila) euro per compensi professionali, oltre 200,00 (duecento) euro per spese borsuali, spese forfetarie in misura del 15% ed accessori.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 24 marzo 2015.

Pietro Curzio, *estensore*

Federico Roselli, *presidente*

Ric. 2012 n. 18784 sez. SU - ud. 24-03-2015  
-10-

Il Funzionario Giudiziario  
Dott.ssa Anna PANTALEO

DEPOSITATO IN GANCELLERIA  
oggi, ..... 21 APR 2015  
  
Il Funzionario Giudiziario  
Anna PANTALEO